

DOTT. ANDREA ALBERGHINI
DOTT. ALFREDO ODDONE
DOTT. FEDERICO BENNI
DOTT. DARIO CURTI

DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI

DOTT. PIETRO BUFANO

Bologna, 01 marzo 2013

Oggetto: Circolare n. 6/2013 del 01 marzo 2013

Egregi Signori,

trasmettiamo la sesta circolare dell'anno 2013.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Studio Servidio

## LA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE

### Introduzione

Le **rendite finanziarie possono generare** le sequenti tipologie di redditi tassabili:

- redditi di capitale (interessi, utili e proventi derivanti dall'impiego di un capitale)
- redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze e altri redditi derivanti da atti di negoziazione).

**Dal 1° gennaio 2012** è in vigore un nuovo regime di tassazione di questi redditi. In sintesi, il nuovo sistema prevede un'**aliquota unica del 20%** (imposta sostitutiva o ritenuta) per la maggior parte degli strumenti di investimento prima assoggettati a tassazione con l'aliquota del 12,50% o del 27%.

Resta invariata la misura della ritenuta applicabile ai titoli di Stato, ai buoni fruttiferi postali e ai piani di risparmio appositamente istituiti (12,50%), così come il regime di tassazione per i fondi pensione italiani che prevede l'imposta sostitutiva dell'11% sui risultati di gestione.

Un'altra novità è rappresentata dalla cancellazione:

- del prelievo aggiuntivo del 20% sugli interessi dei titoli con scadenza non inferiore a 18 mesi rimborsati anticipatamente;
- del prelievo addizionale del 20% sugli interessi dei depositi a garanzia dei finanziamenti alle imprese residenti.

Alla luce di tali modifiche, riepiloghiamo quindi anche il trattamento degli utili da partecipazione percepiti da un soggetto "privato".

## **INDICE DELLE DOMANDE**

- 1. Quali novità sono state introdotte in merito alla tassazione delle rendite finanziarie?
- 2. In quali casi la ritenuta o l'imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie è aumentata dal 12,50% al 20%?
- 3. In quali casi la ritenuta o l'imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie è diminuita dal 27% al 20%?
- 4. In quali casi la ritenuta o l'imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie è rimasta invariata?
- 5. Da cosa dipende la tassazione degli utili percepiti da persone fisiche derivanti da partecipazioni in società di capitali?
- 6. Cosa si intende per partecipazione qualificata e partecipazione non qualificata?

- 7. Come sono tassati gli utili corrisposti da società residenti?
- 8. Come sono tassati gli utili corrisposti da società non residenti?

## DOMANDE E RISPOSTE

- D.1 QUALI NOVITÀ SONO STATE INTRODOTTE IN MERITO ALLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE?
- R.1 L'art. 2, commi da 6 a 12, del D.L. n. 138/2011, c.d. "Manovra di Ferragosto 2011", ha modificato la tassazione delle rendite finanziarie conseguite da:
  - persone fisiche;
  - enti non commerciali;
  - società semplici;

In particolare, dal 1° gennaio 2012:

- agli interessi, premi e altri proventi di cui all'art. 44 del TUIR;
- ai redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del TUIR;

si applica **la ritenuta ovvero l'imposta sostitutiva** nella misura del **20%** (anziché del 12,50% ovvero del 27%). Si è proceduto, cioè, ad unificare le aliquote.

Per effetto delle modifiche intervenute, quindi, anche la tassazione degli utili derivanti da partecipazioni non qualificate in società di capitali detenute da soggetti "non imprenditori", dal 2012, prevede ora l'assoggettamento alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 20% in luogo di quella previgente del 12,50%.

- D.2 IN QUALI CASI LA RITENUTA O L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RENDITE FINANZIARIE È AUMENTATA DAL 12,50% AL 20%?
- **R.2** La **ritenuta o l'imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie**, per effetto della Manovra di Ferragosto 2011, è **aumentata dal 12,50% al 20%** per le seguenti fattispecie:
  - fondi immobiliari;
  - polizze vita (escluso la parte investita in titoli di Stato);
  - pronti contro termine;
  - obbligazioni private con scadenza oltre i 18 mesi;
  - partecipazioni NON qualificate;
  - Etf (Exchange traded fund);
  - fondi comuni e Sicav (escluso la parte investita in titoli di Stato).

- D.3 IN QUALI CASI LA RITENUTA O L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RENDITE FINANZIARIE È DIMINUITA DAL 27% AL 20%?
- **R.3** La **ritenuta o l'imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie**, per effetto della Manovra di Ferragosto 2011, è **diminuita dal 27% al 20%** per le seguenti fattispecie:
  - conti correnti;
  - conti deposito;
  - libretti di risparmio;
  - certificati di deposito;
  - obbligazioni private con scadenza fino a 18 mesi.
- D.4 IN QUALI CASI LA RITENUTA O L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RENDITE FINANZIARIE È RIMASTA INVARIATA?
- R.4 La Manovra di Ferragosto 2011 non ha modificato la misura della ritenuta o imposta sostitutiva su:
  - titoli di Stato (italiani ed esteri);
  - buoni fruttiferi postali;
  - piani di risparmio appositamente istituiti;

per i quali è rimasta fissata al 12,50%.

- D.5 DA COSA DIPENDE LA TASSAZIONE DEGLI UTILI PERCEPITI DA PERSONE FISICHE DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI CAPITALI?
- R.5 Gli utili percepiti da persone fisiche (privati) derivanti dalla partecipazione in società di capitali sono soggetti ad un trattamento fiscale diversificato in base ai seguenti due fattori:
  - localizzazione della società partecipata, cioè a seconda che gli utili siano corrisposti da soggetti residenti, non residenti o residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. "black list");
  - tipo di partecipazione posseduta dal socio, qualificata o non qualificata.
- D.6 COSA SI INTENDE PER PARTECIPAZIONE QUALIFICATA E PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA?
- R.6 La partecipazione qualificata rappresenta una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (5% in caso di partecipazioni in società quotate).

La partecipazione NON qualificata rappresenta, invece, una percentuale pari o inferiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (2% in caso di partecipazioni in società quotate).

#### D.7 COME SONO TASSATI GLI UTILI CORRISPOSTI DA SOCIETÀ RESIDENTI?

## R.7 Gli utili corrisposti da società residenti al socio persona fisica (privato):

- se relativi ad una partecipazione qualificata, concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio, da assoggettare a tassazione nel mod. UNICO, nella misura del:
  - √ 49,72% se prodotti successivamente all'esercizio in corso al 31.12.2007;
  - √ 40% se prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2007.

Il trattamento di questo tipo di utili **non ha subìto alcuna modifica** a seguito delle disposizioni contenute nella c.d. "**Manovra di Ferragosto**";

se relativi ad una partecipazione NON qualificata, sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta applicata sul 100% dell'importo spettante. Tali utili sono, quindi, esclusi dal reddito complessivo da dichiarare nel mod. UNICO. La misura della ritenuta a titolo d'imposta applicabile agli utili derivanti da tali partecipazioni è stata aumentata dal 12,50% al 20% dalla c.d. "Manovra di Ferragosto" a partire dai dividendi e proventi assimilati percepiti dall'1.1.2012.

## D.8 COME SONO TASSATI GLI UTILI CORRISPOSTI DA SOCIETÀ NON RESIDENTI?

## R.8 Gli utili corrisposti da società NON residenti al socio persona fisica (privato):

- se relativi ad una partecipazione qualificata, concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio nella misura del 49,72% (40% se prodotti fino al 2007) del loro ammontare; su tale importo, al netto della ritenuta applicata nello Stato estero, l'intermediario che interviene nella riscossione (banca, ecc.) applica una ritenuta alla fonte a titolo d'acconto in misura pari al 12,50%.
  - Il trattamento degli utili derivanti dalle predette partecipazioni **non ha subìto alcuna modifica** a seguito delle disposizioni contenute nella c.d. "Manovra di Ferragosto";
- se relativi ad una partecipazione NON qualificata, analogamente agli utili di fonte italiana, sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 20% (così aumentata dall'originaria misura del 12,50% ad opera della manovra di Ferragosto 2011) e, quindi, gli stessi sono esclusi dal reddito complessivo da dichiarare nel mod. UNICO.

La ritenuta è applicabile dall'intermediario (banca, ecc.) che cura la riscossione. Qualora gli utili siano stati percepiti senza l'intervento di un intermediario ovvero quest'ultimo non abbia operato la ritenuta, gli stessi sono assoggettati ad imposta sostitutiva ex art. 18, TUIR nella stessa misura della ritenuta alla fonte applicata in Italia, ossia 12,50% fino al 31.12.2011 e 20% dall'1.1.2012.

Per quanto riguarda, poi, gli utili corrisposti da società NON residenti ubicate in Paesi "black list" al socio persona fisica (privato):

- ai sensi dell'art. 47, comma 4, TUIR, gli utili relativi ad una partecipazione qualificata concorrono per il 100% alla formazione del reddito complessivo del socio residente. La tassazione integrale trova un'eccezione nei casi in cui gli utili siano stati imputati al socio "per trasparenza" sulla base della normativa concernente le c.d. "CFC" di cui agli artt. 167 e 168, TUIR, ovvero il socio abbia ricevuto parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione di apposito interpello previsto dal citato art. 47, comma 4, volto a dimostrare che dalla partecipazione non è stato conseguito, fin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Paesi a regime fiscale privilegiato.
- gli utili derivanti da una partecipazione NON qualificata sono assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta e, quindi, anche gli stessi scontano la ritenuta del 20% dal 2012 (in luogo del 12,50%).

# TABELLE RIEPILOGATIVE

TAB. 1

LA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE dal 1° GENNAIO 2012						
AUMENTATA DAL 12,50% AL 20% per:	<ul> <li>fondi immobiliari;</li> <li>polizze vita (escluso la parte investita in titoli di Stato);</li> <li>pronti contro termine;</li> <li>obbligazioni private con scadenza oltre i 18 mesi;</li> <li>partecipazioni NON qualificate (* vedi specifica a tab. 2);</li> <li>Etf (Exchange traded fund);</li> <li>fondi comuni e Sicav (escluso la parte investita in titoli di Stato).</li> </ul>					
DIMINUITA DAL 27% AL 20% per:	<ul> <li>conti correnti;</li> <li>conti deposito;</li> <li>libretti di risparmio;</li> <li>certificati di deposito;</li> <li>obbligazioni private con scadenza fino a 18 mesi.</li> </ul>					
INVARIATA AL 12,50% per:	<ul> <li>titoli di Stato (italiani ed esteri);</li> <li>buoni fruttiferi postali;</li> <li>piani di risparmio appositamente istituiti;</li> </ul>					

TAB. 2

LA TASSAZIONE DEGLI UTILI PERCEPITI DA PERSONE FISICHE DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI CAPITALI							
UTILI CORRISPOSTI DA SOCIETA' RESIDENTI	Tipo di partecipazione		Utile tassato	Modalità tassazione dividendi			
	Partecipazione qualificata			49,72% (ovvero 40% se utili prodotti fino al 2007)	Tassazione ordinaria in UNICO		
	Partecipazione NON qualificata			100%	Ritenuta alla fonte del 20% a titolo d'imposta		
UTILI CORRISPOSTI DA SOCIETA' NON RESIDENTI	Tipo di partecipazione	Società partecipata		Utile tassato	Modalità tassazione dividendi		
	Partecipazione qualificata	Residente		49,72% (ovvero 40% se utili prodotti fino al 2007)			
		NON reside nte	NO Black list	49,72% (ovvero 40% se utili prodotti fino al 2007)	Tassazione ordinaria in UNICO		
			Black list	100%			
	Partecipazione NON qualificata	Residente NON Residente		100%	Ritenuta alla fonte del 20% a titolo d'imposta		